

SANITA': Pubblica amministrazione - Danni da emotrasfusione - Giudizio contro il Ministero della Salute ex legge n. 210 del 1992 - Giudicato sulla consapevolezza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta - Efficacia nel successivo giudizio di danni.

Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2022, n. 15379

- in *Guida al diritto*, 38, 2022, pag. 84.

“[...] allorquando la pretesa risarcitoria del ricorrente risulta essersi indirizzata nei confronti proprio del Ministero della salute, dunque all'indirizzo dello stesso soggetto già convenuto in giudizio per il riconoscimento dell'indennizzo, si riscontra, pertanto quella identità di parti che costituisce presupposto indispensabile perchè possa ravvisarsi il fenomeno del giudicato esterno [...]. Nel richiamato precedente alla pronuncia di cessazione della materia del contendere - emessa nel giudizio intentato contro il Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, sul presupposto dell'accoglimento del ricorso amministrativo avverso il corrispondente diniego - è stata riconosciuta efficacia di giudicato circa la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate al paziente e la patologia dallo stesso contratta, nel successivo giudizio di risarcimento del danno promosso contro il Ministero della Salute, sussistendo l'identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno [...]”.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato l'appello proposto da R.M. avverso la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato - perchè prescritta - la domanda risarcitoria proposta dalla predetta R. nei confronti del Ministero della salute per la patologia epatica derivatole da somministrazione di emoderivati risalente al (OMISSIS). Avverso la sentenza d'appello, R.M. propone ricorso per cassazione sulla base tre motivi di impugnazione; il Ministero resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni nè le parti memorie.

Motivi della decisione

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, "Violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c." per aver omesso la Corte di appello di valutare il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 365/2017

emessa anch'essa dalla Corte di appello Cagliariitana, Sezione Lavoro - munita di attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.- che aveva riconosciuto alla ricorrente l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, ritenendo che nel caso in esame non ci fosse neppure un problema di distinguere tra conoscibilità e conoscenza dell'esistenza dei presupposti, trattandosi di un caso in cui mancava proprio la conoscenza in fatto, di uno degli elementi costitutivi del diritto, ovvero il fatto storico dell'esistenza di una trasfusione scoperto solo successivamente nel (OMISSIS), essendosi la predetta ricordata di un ricovero in età infantile, pur essendo stata diagnosticata l'origine post trasfusionale già nel (OMISSIS); aveva la stessa Corte ritenuto pertanto che "la conoscenza effettiva dell'esistenza di una emotrasfusione, ultimo anello della catena, fosse avvenuta solo dopo l'ottenimento della copia della cartella clinica, avvenuto nel (OMISSIS)".

Evidenzia parte ricorrente che il punto fondamentale comune ad entrambe le cause, avente ad oggetto il momento di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dalla R. è stato già risolto dalla menzionata sentenza in grado di appello che ha accertato il diritto della predetta a percepire l'indennizzo ex L. n. 201 del 1992.

2. con il secondo motivo, "Violazione dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c." si denuncia che la Corte di appello, erroneamente, abbia ravvisato nell'anno (OMISSIS) l'exordium praescriptionis del diritto, tempo in cui venne comunicata la diagnosi di epatite cronica a seguito di biopsia eseguita nel dicembre dell'anno precedente, sebbene, vice versa, la ricorrente avesse sempre sostenuto che solo il 2 novembre 2017 dall'esame della cartella clinica, riferita ad un ricovero subito in età infantile a causa di una ustione, aveva acquisito consapevolezza della eziologia della patologia diagnosticatale.

3. con il terzo motivo, "Violazione dell'art. 2697 c.c." si denuncia la violazione da parte della Corte territoriale dei criteri di riparto dell'onere probatorio atteso che ha ritenuto, tra l'altro, di poter desumere il fatto della conoscenza o conoscibilità della causa della malattia, dalla mancata allegazione e/o dimostrazione da parte della danneggiata di cause alternative al contagio, ulteriori o diverse rispetto alla trasfusione.

4. Il primo motivo, così come prospettato e sopra sinteticamente riassunto, è fondato e meritevole di accoglimento.

4.1. La ricorrente sostiene che la pronuncia n. 365 del 2017 della Corte di appello Cagliariitana, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 - presenta efficacia di "giudicato esterno" circa un punto fondamentale comune ad entrambi i giudizi costituito dalla collocazione temporale della consapevolezza della R. circa la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati praticati e la patologia dalla stessa contratta.

In proposito, questa Corte ha già affermato, in tema di danni da emotrasfusioni, che "la sentenza di accertamento del diritto all'indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, emessa nei confronti del Ministero della Salute, non ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio di risarcimento del danno promosso contro l'azienda ospedaliera, mancando il necessario presupposto dell'identità delle parti", assumendo, pertanto, solo "valore di indizio, soggetto alla libera valutazione del giudice" (Cass. Sez. 3, 16 maggio 2017, n. 12009).

Nondimeno, in una fattispecie analoga a quella di specie, questa Corte ha ritenuto che allorquando la pretesa risarcitoria del ricorrente risulta essersi indirizzata nei confronti proprio del Ministero della salute, dunque all'indirizzo dello stesso soggetto già convenuto in giudizio per il riconoscimento dell'indennizzo, si riscontra, pertanto quella identità di parti che costituisce presupposto indispensabile perchè possa ravvisarsi il fenomeno del giudicato esterno. (Cass. Sez. 3 05/10/2018 n. 24523). Nel richiamato precedente alla pronuncia di cessazione della materia del contendere - emessa nel giudizio intentato contro il Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, sul presupposto dell'accoglimento del ricorso amministrativo avverso il corrispondente diniego - è stata riconosciuta efficacia di giudicato circa la sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate al paziente e la patologia dallo stesso contratta, nel successivo giudizio di risarcimento del danno promosso contro il Ministero della Salute, sussistendo l'identità di parti che costituisce presupposto indispensabile per la configurazione del fenomeno del giudicato esterno.

Applicando, mutatis mutandis, il richiamato principio alla fattispecie in esame, va evidenziato che la peculiarità del caso in esame consiste nel fatto che il giudicato esterno, costituito dalla richiamata sentenza n. 365 del 2017 della Corte di appello di Cagliari, Sezione Lavoro, ha accertato la tempestività della domanda e dichiarato il diritto della odierna ricorrente all'indennizzo ex L. n. 210 del 1992, esprimendosi nei termini che seguono: "in concreto, ritiene questa Corte, nel caso in esame non c'è neppure un problema di distinguere tra conoscibilità e conoscenza, che può semmai investire la valutazione medica, nel senso che, pur mancando un'espressa certificazione riguardo al nesso causale esistente tra emotrasfusione e patologia derivante, tali conclusioni erano comunque ricavabili in base alle normali conoscenze mediche del periodo e, in tal senso, "conoscibili". Si è infatti di fronte a un caso in cui manca proprio la conoscenza in fatto di uno degli elementi costitutivi del diritto ovvero il fatto storico dell'esistenza di una trasfusione. L'appellante afferma infatti di averlo scoperto solo successivamente, nel (OMISSIS), essendosi ricordata di un ricovero in età infantile, pur essendo stata ipotizzata l'origine post trasfusionale già dal (OMISSIS) (...)"

5. Il ricorso, pertanto, va accolto in relazione al primo dei motivi, con assorbimento del secondo e del terzo, donde la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per la decisione nel merito, ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari che dovrà, pertanto, attenersi al principio di cui sopra, quanto all'accertamento del termine di esordio della prescrizione e all'accertamento del nesso causale, impregiudicata rimanendo, invece, la verifica degli elementi costitutivi dell'illecito (colpa nel comportamento del Ministero della Salute).

Le spese anche del presente giudizio saranno liquidate all'esito del giudizio ex art. 394 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo, e cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2022